

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 588 DEL 31/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER TURNI MENSILI DIURNI PREFESTIVI E FESTIVI IN MATERIA DI RADIOLOGIA CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA A FAVORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTORSO. ANNO 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 598/23

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che

- con deliberazione n. 866 del 06/05/2022 questa Azienda ha approvato una convenzione per attività di consulenza in materia di Radiologia con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per un massimo di n. 6 turni mensili diurni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00, presso l'U.O.C. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Santorso, per l'anno 2022;
- con deliberazione n. 1807 del 30/09/2022 questa Azienda ha approvato un addendum alla convenzione per attività di consulenza per turni mensili diurni prefestivi e festivi in materia di Radiologia con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona a favore del Presidio Ospedaliero Santorso, per l'incremento di spesa proposta dal Direttore dell'U.O.C. Radiologia del Presidio Ospedaliero di Santorso per coprire i costi dei turni del periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022;
- la struttura proponente con nota prot. n. 73559 del 19/08/2022 ha avviato con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e Asiago e di Santorso l'iter determinativo dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in regime di convenzionamento con altre Aulss del Veneto per gli anni 2023 e 2024;
- con mail agli atti del 05/09/2022 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Santorso ha inviato la risposta alla nota sopra ricordata, indicando di rinnovare la convenzione in oggetto per l'anno 2023;
- il fabbisogno è stato formalizzato nella deliberazione n. 1809 del 30/09/2022 con cui questa Azienda ha approvato la "Programmazione dei fabbisogni di assistenza sanitaria in regime di convenzionamento con Aziende del SSR, per consulenze ex art. 117 comma 2 lettere a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 e per prestazioni. Biennio 2023-2024";
- con nota prot. n. 88259 del 10/10/2022 questa Azienda ha richiesto la disponibilità al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona di rinnovare per l'anno 2023 la convenzione per consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna in giorni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi della durata massima di 12 ore settimanali dalle 8.00 alle 20.00, presso l'U.O.C. Radiologia dell'Ospedale di Santorso;
- con nota prot. n. 105985 del 02/12/2022 il Direttore Sanitario ha attestato che la consulenza in Radiologia è dovuta, e giustificata dalla carenza di professionisti, nonostante le diverse procedure espletate per reclutare gli specialisti;
- con nota prot. n. 108577 del 13/12/2022 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la comunicazione preventiva sul fabbisogno di convenzioni passive ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenze varie con Aziende Aulss e Aziende Ospedaliere del Veneto, per il biennio 2023-2024;
- con nota prot. n. 4187 del 17/01/2023 il Direttore Sanitario ha riproposto l'Attestazione inviata con nota prot. n. 105985 del 02/12/2022, in ottemperanza a quanto disposto dalla nuova DGRV n. 1718 del 30 dicembre 2022, che ha reintrodotto l'obbligo di richiesta di Autorizzazione in Regione per le convenzioni per consulenza ex art.117 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/2019, per l'anno 2023;
- con nota prot. n. 5360 del 20/01/2023 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la richiesta di Autorizzazione per convenzioni passive ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenze varie con Aziende Aulss e Aziende Ospedaliere del Veneto. Anno 2023, in ottemperanza a quanto previsto dalle nuove disposizioni

regionali in materia (ex D.G.R.V. n. 1718/2022);

- con nota prot. n. 7705 del 30/01/2023 è stata inviata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona la comunicazione di disponibilità a prestazioni occasionali per attività di consulenza nelle specialità di Radiologia, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023, nelle more della nuova richiesta di autorizzazione regionale convenzioni per consulenza ai sensi dell'art.17, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019, per l'anno 2023, prevista dalla DGRV n. 1718/2022 sopra ricordata;
- con nota prot. n. 12515 del 10/02/2023 il Direttore Sanitario ha integrato l'Attestazione inviata con nota prot. n. 4187 del 17/01/2023, a seguito della richiesta della Regione Veneto pervenuta per mezzo telefonico di integrazione della richiesta di autorizzazione inviata con la nota prot. n. 5360 del 20/01/2023 sopra ricordata, ribadendo che la consulenza in Radiologia è giustificata dalla carenza di professionisti, nonostante le diverse procedure espletate per reclutare gli specialisti;
- con nota prot. n. 13694 del 15/02/2023 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la richiesta di Autorizzazione per convenzioni passive ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenze varie con Aziende Aulss e Aziende Ospedaliere del Veneto. Anno 2023, ad integrazione e sostituzione della nota inviata con prot. n. 5360 del 20/01/2023;
- con nota prot. n. 105349 del 23/02/2023, ns prot. n. 16479 del 23/02/2023, la Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, ai sensi del D.G.R. n. 866 del 133 luglio 2015, ha autorizzato la convenzione per la consulenza in oggetto per l'anno 2023 con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- con nota prot. n. 12100 del 23/02/2023, ns prot. n. 16552 del 23/02/2023, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione in oggetto, rimanendo in attesa dell'autorizzazione regionale prevista dalla DGRV 1718/2022 al fine di procedere all'approvazione della convenzione per l'anno 2023;
- la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per l'anno 2023, la convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'attività consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna nei giorni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00 presso l'UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- prevedere un importo complessivo previsto per l'anno 2023 di € 83.695,00 (IVA esente);

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2023, la convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'attività consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna nei giorni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00 presso l'UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per l'anno 2023, ammonta presuntivamente ad € 83.695,00, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130, BEP 2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P. IVA 03901420236, d'ora innanzi chiamata "AOUI", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Callisto Marco Bravi

E

L'AZIENDA U.L.S.S N. 7 PEDEMONTANA, di seguito denominata anche "ULSS 7", con sede e domicilio fiscale in Via dei Lotti n. 40 Bassano del Grappa (VI), C. F. e P. IVA 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Carlo Bramezza

PREMESSO CHE

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 117, c. 2, del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all' art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL

dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato 1'8.06.2000

(ora art. 117, comma 2, lett. a) del CCNL 19.12.2019 Area Sanità);

- che l'ULSS 7 Pedemontana ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'AOUI mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza specialistica nella disciplina di Radiologia;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;
- con nota prot. n. 105349 del 23.02.2023 l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha autorizzato la stipula della convenzione tra ULSS 7 e AOUI per attività di consulenza nella disciplina di Radiologia,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto l'espletamento di consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna in giorni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00 presso l'U.O.C. di Radiologia dell' ULSS 7, Presidio Ospedaliero–Spoke di Santorso.

Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di cui all'art. 1 viene svolta, al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso l'U.O.C. di Radiologia BT dell'AOUI, con un impegno massimo di 6 turni mensili della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00.

I turni saranno concordati di volta in volta tra il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia BT dell'AOUI e il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, compatibilmente con gli impegni di servizio. L'AOUI individua nel Direttore dell'U.O.C. di Radiologia BT il responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di cui sopra.

Articolo 3 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'ULSS 7 provvede a sollevare l'AOUI da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio sia per la durata del viaggio sia per l'attività svolta presso la struttura stessa e per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in relazione a sinistri arrecati a terzi nell'ipotesi di colpa lieve.

Articolo 4 – Accordi economici

L' ULSS 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell' ULSS 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'AOUI.

L'ULSS 7 rimborserà le spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Sui compensi l'ULSS 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'AOUI.

Articolo 5 – Riepilogo mensile

L' ULSS 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere all'U.O.S. Gestione Clienti dell'AOUI, un diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, l'orario di inizio e fine attività,

la firma del professionista interessato e del Direttore dell'U.O. richiedente la consulenza, certificato dalla Direzione Medica.

Articolo 6– Modalità di pagamento

L'AOUI provvede all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo. L' ULSS 7 provvede alla liquidazione della fattura dell'AOUI alla Regione Veneto entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto a partire dall'1.01.2010 (DGRV 337/2010).

Articolo 7 – Decorrenza e durata

Il presente accordo ha validità dal 1.01.2023 al 31.12.2023.

Articolo 8 – Privacy

Le parti convengono che l' ULSS 7 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture provvederà alla designazione dei medici dell'AOUI, quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9 – Norme di radioprotezione

L'ULSS 7 si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, U.L.SS. 7 deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e comunicare all'AOUI l'eventuale esposizione

del medico a radiazioni ionizzanti.

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

È ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, da comunicare tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

L'AOUI si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo senza preavviso qualora un'eventuale emergenza sanitaria renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

Articolo 11 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

ART. 12 - Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

ART. 13 - Disposizioni finali

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ulss 7. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ulss 7 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni, a causa ed a spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA OSPEDALIERA

AZIENDA U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA

UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Callisto Marco Bravi

Dr. Carlo Bramezza

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P. IVA 03901420236, d'ora innanzi chiamata "AOUI", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Callisto Marco Bravi

E

L'AZIENDA U.L.S.S N. 7 PEDEMONTANA, di seguito denominata anche "ULSS 7", con sede e domicilio fiscale in Via dei Lotti n. 40 Bassano del Grappa (VI), C. F. e P. IVA 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Carlo Bramezza

PREMESSO CHE

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 117, c. 2, del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all' art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL

dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato 1'8.06.2000

(ora art. 117, comma 2, lett. a) del CCNL 19.12.2019 Area Sanità);

- che l'ULSS 7 Pedemontana ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'AOUI mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza specialistica nella disciplina di Radiologia;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;
- con nota prot. n. 105349 del 23.02.2023 l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha autorizzato la stipula della convenzione tra ULSS 7 e AOUI per attività di consulenza nella disciplina di Radiologia,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto l'espletamento di consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna in giorni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00 presso l'U.O.C. di Radiologia dell' ULSS 7, Presidio Ospedaliero–Spoke di Santorso.

Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di cui all'art. 1 viene svolta, al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso l'U.O.C. di Radiologia BT dell'AOUI, con un impegno massimo di 6 turni mensili della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00.

I turni saranno concordati di volta in volta tra il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia BT dell'AOUI e il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, compatibilmente con gli impegni di servizio. L'AOUI individua nel Direttore dell'U.O.C. di Radiologia BT il responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di cui sopra.

Articolo 3 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'ULSS 7 provvede a sollevare l'AOUI da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio sia per la durata del viaggio sia per l'attività svolta presso la struttura stessa e per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in relazione a sinistri arrecati a terzi nell'ipotesi di colpa lieve.

Articolo 4 – Accordi economici

L' ULSS 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell' ULSS 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'AOUI.

L'ULSS 7 rimborserà le spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Sui compensi l'ULSS 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'AOUI.

Articolo 5 – Riepilogo mensile

L' ULSS 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere all'U.O.S. Gestione Clienti dell'AOUI, un diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, l'orario di inizio e fine attività,

la firma del professionista interessato e del Direttore dell'U.O. richiedente la consulenza, certificato dalla Direzione Medica.

Articolo 6– Modalità di pagamento

L'AOUI provvede all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo. L' ULSS 7 provvede alla liquidazione della fattura dell'AOUI alla Regione Veneto entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto a partire dall'1.01.2010 (DGRV 337/2010).

Articolo 7 – Decorrenza e durata

Il presente accordo ha validità dal 1.01.2023 al 31.12.2023.

Articolo 8 – Privacy

Le parti convengono che l' ULSS 7 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture provvederà alla designazione dei medici dell'AOUI, quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9 – Norme di radioprotezione

L'ULSS 7 si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, U.L.SS. 7 deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e comunicare all'AOUI l'eventuale esposizione

del medico a radiazioni ionizzanti.

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

È ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, da comunicare tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

L'AOUI si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo senza preavviso qualora un'eventuale emergenza sanitaria renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

Articolo 11 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

ART. 12 - Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

ART. 13 - Disposizioni finali

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ulss 7. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ulss 7 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni, a causa ed a spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA OSPEDALIERA

AZIENDA U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA

UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Callisto Marco Bravi

Dr. Carlo Bramezza